

Informazioni Essenziali del patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

ACQUE POTABILI S.P.A.

Sede legale a Torino, Corso XI Febbraio 22

Capitale sociale Euro 3.702.394,50

Registro delle Imprese di Torino e Codice fiscale n. 00489140012

Ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, (il "**TUF**") e degli articoli 129 e seguenti del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, si rende nota l'esistenza di un accordo sottoscritto in data 31 luglio 2014 (il "**Nuovo Accordo Quadro**") avente ad oggetto n. 31.649.336 azioni ordinarie con diritto di voto (ciascuna una "**Azione Sindacata**") della società Acque Potabili S.p.A. ("**SAP**" ovvero la "**Società**"), rappresentative di una percentuale pari al 87,908% del totale delle azioni ordinarie di SAP di cui è costituito il capitale sociale della Società

tra

IREN ACQUA GAS S.p.A. ("IAG") – con Sede in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo, 7, 16122 Genova, capitale sociale Euro 386.963.511,00 interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Genova e C.F. 01571510997;

e

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ("SMAT") - con Sede in Torino, Corso XI Febbraio 14, 10152 Torino, capitale sociale Euro 345.533.761,65 interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Torino e C.F. 07937540016;

(di seguito, IAG e SMAT congiuntamente indicate anche come i "**Soci**")

e

Sviluppo Idrico S.p.A. ("Sviluppo Idrico"), con Sede in Torino, Corso Svizzera 95, capitale sociale Euro 2.000.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Torino, C.F. 11100280012;

(di seguito, IAG, SMAT e Sviluppo Idrico indicate congiuntamente come le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**".)

1. Premessa

In data 11 marzo 2014, IAG, SMAT e Sviluppo Idrico hanno sottoscritto un accordo quadro al fine di disciplinare la realizzazione di un complessivo progetto di riorganizzazione che prevedeva, tra l'altro, la promozione di un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") sulla totalità delle azioni ordinarie di SAP ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, ad eccezione delle azioni della Società già possedute da IAG e SMAT;

Alla conclusione dell'Offerta non sono state apportate all'Offerta medesima un numero di azioni SAP sufficienti a determinare in capo a Sviluppo Idrico, unitamente a SMAT e IAG, il possesso di una partecipazione in SAP superiore al 90% del capitale sociale di SAP

Alla luce di quanto sopra, l'accordo quadro dell'11 marzo 2014 è da ritenersi spirato e ciononostante le Parti tramite il Nuovo Accordo Quadro hanno inteso rendere nuovamente effettive le previsioni dell'accordo quadro dell'11 marzo 2014, modificandone tuttavia i termini e condizioni originarie ed assumendo alcuni ulteriori impegni come di seguito indicato.

2. Contenuto del Patto

In forza delle previsioni del Nuovo Accordo Quadro, le Parti si sono impegnate, ciascuna per quanto di propria spettanza, a promuovere quanto prima possibile la fusione per incorporazione di SAP in Sviluppo Idrico, a condizione che il valore delle azioni spettanti ai soci che intendano esercitare il proprio diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 c. c., determinato in base alla normativa vigente, sia pari o inferiore a Euro 1,20 (uno virgola venti) per azione (la "**Fusione**").

2.1 Regole di governance di SAP

Il Nuovo Accordo Quadro prevede che fino alla data di efficacia della Fusione sopra menzionata la *governance* di SAP sia gestita in conformità alle disposizioni del patto parasociale stipulato tra IAG e SMAT in data 14 settembre 2007 (“**Patto Parasociale SAP**”) cui Sviluppo Idrico aderisce espressamente con la sottoscrizione del Nuovo Accordo Quadro.

2.2 Regole di governance di Sviluppo Idrico

Il Nuovo Accordo Quadro prevede, altresì, le regole di *governance* di Sviluppo Idrico che sono disciplinate in maniera differente nella fase antecedente e in quella successiva alla efficacia civilistica della Fusione.

Regole di *governance* fino alla data di efficacia della Fusione:

- le delibere dell'Assemblea dei soci di Sviluppo Idrico saranno approvate con il voto favorevole di IAG e SMAT, salvo quanto previsto dalla legge in via inderogabile;
- il Consiglio di amministrazione di Sviluppo Idrico sarà composto da un numero complessivo di 4 (quattro) membri, nominato per la durata di 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3°(terzo) esercizio del loro mandato;
- il Consiglio di amministrazione in carica al momento dell'efficacia della Fusione decadrà automaticamente e sarà sostituito dal consiglio di amministrazione nominato in conformità alle disposizioni del nuovo statuto;
- i componenti del Consiglio di amministrazione di Sviluppo Idrico saranno nominati dall'Assemblea dei soci previa designazione di 2 (due) consiglieri da parte di SMAT e 2 (due) consiglieri da parte di IAG, uno dei quali sarà eletto Presidente del Consiglio di amministrazione e sarà investito della rappresentanza legale di Sviluppo Idrico;
- il Consiglio di amministrazione avrà tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione di Sviluppo Idrico, e detti poteri non potranno essere delegati;
- le deliberazioni del Consiglio di amministrazione saranno approvate solo in presenza e con il voto favorevole (i) di almeno un consigliere nominato da IAG e (ii) di almeno un consigliere nominato da SMAT.

Regole di *governance* successivamente alla data di efficacia della Fusione:

- A decorrere dalla eventuale data di efficacia della Fusione lo statuto di Sviluppo Idrico sarà sostituito da un nuovo statuto che prevede, *inter alia*, che:
- le delibere dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Sviluppo Idrico saranno approvate con un quorum deliberativo del 75% del capitale rappresentato fatte salve le eccezioni di legge;
- il Consiglio di amministrazione di Sviluppo Idrico sarà composto da un numero complessivo di 3 (tre) membri che saranno eletti tramite il meccanismo del voto di lista;
- Il Consiglio di amministrazione sarà validamente costituito con la partecipazione di tutti gli amministratori in carica e adotterà le proprie delibere con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge, salvo quanto previsto con riferimento a materie di significativa rilevanza, che saranno riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione di Sviluppo Idrico e dovranno essere assunte col voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione (le “**Materie Riservate**”);

- Le Materie Riservate al Consiglio di amministrazione di Sviluppo Idrico non sono dallo stesso delegabili e riguardano i seguenti argomenti: (i) attribuzione, revoca e modifica delle deleghe al Presidente e all'Amministratore Delegato; (ii) delibere relative ad operazioni tra Sviluppo Idrico o società controllate da Sviluppo Idrico e una Parte; (iii) delibere relative alla conclusione di contratti per assunzione o concessione di finanziamenti per importi superiori ad € 500.000 ciascuno, nonché tutti i contratti di natura finanziaria a medio/lungo termine con durata superiore a 18 mesi o altre operazioni finanziarie di qualsivoglia valore; (iv) approvazione dei piani industriali da redigersi sulla base di specifiche linee strategiche; (v) approvazione del piano di riorganizzazione societaria della controllata Acquedotto di Savona S.p.A.; (vi) delibere relative all'attuazione del piano di dismissioni; (vii) delibere inerenti ai rapporti concessori di cui Sviluppo Idrico è o intenda divenire concessionaria; (viii) delibere relative ad operazioni straordinarie di Sviluppo Idrico e/o sue controllate; (ix) svalutazione di attività detenute direttamente o indirettamente da Sviluppo Idrico; (x) delibere inerenti a contratti di fornitura di beni o servizi di importo eccedente la soglia massima annua prevista per l'Amministratore Delegato; (xi) gestione delle azioni giudiziali/contenziosi passivi ed attivi iniziati o da iniziare riguardanti Sviluppo Idrico o sue controllate; (xii) voto nell'assemblea soci delle società o enti controllati o partecipati da Sviluppo Idrico; (xiii) atti dispositivi di qualsiasi natura a favore di terzi su partecipazioni detenute nelle controllate e nelle partecipate di Sviluppo Idrico; (xiv) decisioni attinenti allo scioglimento a qualsiasi titolo di Sviluppo Idrico e/o di sue controllate, compresa l'ammissione a procedure concorsuali; (xv) l'approvazione delle deliberazioni di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

2.3 Obblighi di *Stand Still*

I Soci si sono obbligati a non modificare la propria partecipazione nel capitale sociale di Sviluppo Idrico senza il reciproco consenso. Fino alla data di efficacia della Fusione, il capitale sociale di Sviluppo Idrico dovrà rimanere interamente detenuto in misura paritetica dai Soci.

3. Soci aderenti all'Accordo Quadro e Azioni Sindacate

Di seguito si indicano i soggetti aderenti al Nuovo Accordo Quadro ed il numero di Azioni Sindacate conferite nel Nuovo Accordo Quadro da ciascuna di esse.

Parti	N. Azioni di SAP possedute	N. Azioni Sindacate	% Azioni da ciascuno sindacate sul totale Azioni SAP Sindacate	% Azioni Sindacate sul totale Azioni SAP
IAG	11.108.795	11.108.795	35,10%	30,86%
SMAT	11.108.795	11.108.795	35,10%	30,86%
SVILUPPO IDRICO	9.431.746	9.431.746	29,80%	26,20%
TOTALE	31.649.336	31.649.336	100%	87,91%

L'intero capitale sociale di Sviluppo Idrico è detenuto in parti uguali da IAG e da SMAT.

L'intero capitale sociale di IAG, pari ad Euro 386.963.51, integralmente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 386.963.511 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna è interamente posseduto da IREN S.p.A..

Il capitale sociale di SMAT, pari ad Euro 345.533.761,65, integralmente sottoscritto e versato è suddiviso in n. 5.352.963 azioni, del valore nominale di Euro 64,55 ciascuna. Il Comune di Torino detiene direttamente n. 3.195.579 azioni di SMAT e indirettamente per il tramite della controllata Finanziaria Città di Torino S.r.l. n. 300.600 azioni di SMAT complessivamente pari a circa il 65,31% del capitale sociale di SMAT.

4. Controllo della Società

Alla data odierna non vi è alcun soggetto che in virtù del Nuovo Accordo Quadro eserciti singolarmente un controllo della Società ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

5. Durata del Patto

In base alle previsioni del Nuovo Accordo Quadro, si può ritenere che lo stesso abbia durata a tempo indeterminato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123, comma 2 del TUF.

6. Registro delle Imprese

Il Nuovo Accordo Quadro è depositato ai sensi dell'articolo 122 del TUF in data 4 agosto 2014 presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Torino, N. PRA/112199/2014/CTOAUTO.